



Università
per Stranieri
di Perugia

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Emanato con D.R. n. 193 del 3 ottobre 2005
Modifiche emanate con D.R. n. 49 del 9 marzo 2016



CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione e modalità di accesso

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Università per Stranieri di Perugia, in conformità ai principi generali dell'ordinamento e nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.
2. L'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale; in via eccezionale, l'accesso può avvenire nella posizione B3 anziché all'iniziale B1, per particolari professionalità, che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell'attività lavorativa.
3. Come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, l'accesso all'impiego sulla base delle peculiarità del posto da ricoprire avviene mediante:
 - a) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente, previo riscontro del possesso di indici di idoneità determinati dall'Università in relazione alla professionalità richiesta;
 - b) chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica dell'idoneità alle mansioni da svolgere, per i soggetti di cui alla legge 68/1999, ovvero tramite la stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 11 della stessa legge;
 - c) concorso pubblico secondo le modalità di seguito specificate:
 - 1 - concorso per esami e valutazione dei titoli di servizio per la categoria B1;
 - 2 - concorso per esami e, ove previsto dal bando, valutazione dei titoli di servizio, per le categorie B3, C e D;
 - 3 - concorso per esami e, ove previsto dal bando, con valutazione per titoli, per la categoria EP.

Art. 2 Criteri generali

1. Le modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi e criteri generali:
 - imparzialità, economicità e celerità di espletamento, mediante l'adozione di meccanismi di selezione oggettivi e trasparenti;
 - composizione delle Commissioni giudicatrici secondo criteri di trasparenza e imparzialità;
 - garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso e il trattamento sul lavoro, ai sensi della legge 125/1991;
 - garanzia del diritto di accesso alla documentazione inerente al procedimento concorsuale, secondo quanto indicato al successivo art. 3;
 - garanzia del diritto alla riservatezza, secondo quanto previsto dalla legge n. 196/2003;
 - modalità di svolgimento delle prove tali da consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri, ai sensi dell'art. 16, legge 68/1999.

Art. 3 Diritto di accesso

1. Ai candidati è garantito il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, in conformità alle disposizioni dettate dalla legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il bando deve individuare il responsabile del procedimento concorsuale, che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente.
2. Il diritto di accesso, esercitabile anche in costanza di procedimento purché ciò non ne pregiudichi l'ulteriore sviluppo, va contemperato con il rispetto della normativa sulla riservatezza, di cui al D.Lgs. 196/2003.



**CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONCORSI**

Art. 4 Bando di concorso

1. Per l'accesso alle categorie B1, B3, C, D ed EP il concorso è indetto con decreto del Direttore Generale, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale "Concorsi ed Esami" e in versione integrale all'Albo d'Ateneo on-line nel sito istituzionale.
2. Il bando deve indicare:
 - a) la tipologia di procedura selettiva, il numero dei posti messi a concorso, la categoria e l'area di riferimento;
 - b) il termine e la modalità di presentazione della domanda;
 - c) le percentuali di posti riservati dalla vigente normativa a favore di determinate categorie;
 - d) le modalità di nomina della Commissione giudicatrice;
 - e) la tipologia delle prove di esame, l'eventuale prova preselettiva, nonché le materie oggetto delle stesse e le relative modalità di svolgimento;
 - f) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
 - g) le modalità di comunicazione ai candidati del calendario e della sede delle prove;
 - h) i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;
 - i) nel caso di concorsi per titoli ed esami, i titoli oggetto di valutazione, con indicazione del punteggio massimo attribuibile, nonché i termini e le modalità di presentazione o di autocertificazione degli stessi, ai sensi del successivo art. 8;
 - l) i criteri per la formazione della graduatoria generale di merito e le modalità di approvazione;
 - m) le modalità per la costituzione del rapporto di lavoro;
 - n) i motivi di esclusione dalla partecipazione al concorso, che potrà essere effettuata, in ogni fase e grado del procedimento, con decreto direttoriale motivato, debitamente notificato all'interessato;
 - o) le modalità di versamento del contributo per la partecipazione al concorso, da corrispondere a pena di esclusione.

Art. 5 Domanda di ammissione al concorso

1. La domanda deve essere inviata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. La domanda, redatta secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:
 - a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede il timbro portante la data dell'ufficio postale accettante;
 - b) consegna a mano. Farà fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dall'Ufficio preposto all'atto della consegna;
 - c) trasmissione per via telematica tramite la modalità di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, secondo le vigenti disposizioni. Farà fede la data indicata nella ricevuta di accettazione.
2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda e per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'Amministrazione stessa.
3. Nella domanda il candidato dovrà indicare, a pena di esclusione dal concorso, il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando in conformità al successivo art. 6.

Art. 6 Requisiti di ammissione

1. Alla data di scadenza per la presentazione della domanda e a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici previsti dalle norme e dal CCNL di comparto vigenti, è richiesto il possesso



di requisiti specifici per l'accesso a ciascuna categoria, consistenti in titoli di studio, rilasciati da scuole od istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti, come di seguito indicati:

CATEGORIA B

Posizione economica B1

- Titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Posizione economica B3

- Diploma di istruzione secondaria di primo grado, nonché requisiti professionali specifici attinenti all'attività lavorativa, comprovati dal possesso del diploma di qualifica professionale, o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/78 o titolo equiparabile rilasciato ai sensi di disposizioni normative precedenti.

CATEGORIA C

- Diploma di istruzione secondaria di II grado.

CATEGORIA D

- Diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste prima dell'entrata in vigore del D.M. 509/1999, oppure diploma di laurea triennale o specialistica secondo il D.M. 509/1999, oppure diploma di laurea triennale o magistrale di cui al D.M. 270/2004;

CATEGORIA EP

Diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste prima dell'entrata in vigore del D.M. 509/1999, oppure diploma di laurea specialistica secondo il D.M. 509/1999, oppure diploma di laurea magistrale di cui al D.M. 270/2004, nonché abilitazione professionale e/o particolare qualificazione professionale risultante da titoli post-universitari e/o da un'esperienza professionale biennale maturata in un determinato settore, qualora ciò risponda a specifiche esigenze della struttura alla quale sarà destinato il personale EP.

2. Il bando di concorso potrà determinare, in relazione alle professionalità da selezionare, le specifiche tipologie di titolo di studio richiesto per l'accesso e/o ulteriori requisiti professionali specifici.

3. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi ha conseguito la licenza elementare anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962.

Art. 7 Titoli di preferenza e riserve

1. I titoli di preferenza sono quelli indicati nell'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 3, c. 7 della L. 127/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'Università garantisce l'applicazione delle riserve previste dalle disposizioni normative vigenti, con riguardo alle categorie ed alle percentuali individuate dalle stesse disposizioni.

Art. 8 Autocertificazione

1. All'atto della domanda di partecipazione al concorso il candidato certificherà il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione, degli eventuali titoli di preferenza e/o di riserva, nonché, nel caso di concorsi per titoli ed esami, dei titoli ammessi a valutazione di merito, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità ad apposita modulistica allegata al bando di concorso. Non possono essere oggetto di autocertificazione i certificati medici.

2. Le pubblicazioni scientifiche, nonché eventuali altri lavori richiesti nei concorsi per titoli ed esami, per essere valutabili non possono essere sostituiti da autocertificazione. Il candidato è pertanto tenuto ad allegarli in originale o in copia dichiarata conforme all'originale, secondo apposita modulistica allegata al bando.

3. Il candidato dovrà fornire tutti i dati necessari per l'individuazione, la valutazione e l'accertamento della veridicità dei dati dichiarati.

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 9 Preselezione



1. L'ammissione alle prove concorsuali può essere preceduta da forme di preselezione, ove previsto dal bando. A tal fine, l'Amministrazione ha facoltà di ricorrere all'ausilio di società specializzate, fatti salvi i compiti spettanti alla Commissione esaminatrice.
2. Il bando di concorso individua la modalità di pubblicizzazione del calendario delle prove, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del presente Regolamento ed il numero di candidati collocati nella graduatoria di preselezione che sarà ammesso alle prove concorsuali. Il predetto numero potrà essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile nella graduatoria.
3. La valutazione conseguita nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 10 Tipologia e contenuti delle prove d'esame

1. La tipologia e i contenuti delle prove d'esame risponderanno a criteri di congruità rispetto alla categoria del posto messo a concorso, tenendo conto della necessità di prevedere, secondo le aree, conoscenze di base omogenee valide per tutti.
2. Le prove d'esame consistono, come di seguito specificato, in prove scritte, anche a contenuto teorico pratico, prove pratiche, prove pratiche attitudinali e prove orali, articolate come segue:
CATEGORIA B
- Una prova scritta o pratica e una prova orale.
CATEGORIA C
- Una prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale.
CATEGORIA D, EP
- Almeno una prova scritta, eventualmente anche a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale.

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta/pratica o, ove previste più prove, in ciascuna delle prove scritte, un punteggio non inferiore a 21/30. La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a 21/30.

Per i concorsi con valutazione dei titoli, si rimanda al successivo art. 11.

3. I bandi di concorso prevederanno l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, per i concorsi relativi alle categorie B3, C, D ed EP, e di almeno una lingua straniera, per i concorsi relativi alle categorie B1, B3, C, D ed EP. I livelli di conoscenza e le modalità del relativo accertamento saranno commisurati alla categoria ed all'area del posto messo a concorso.
4. Le prove scritte potranno consistere anche in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato oppure in quesiti a risposta sintetica.
5. L'Amministrazione potrà prevedere che le prove siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione, fatti salvi i compiti spettanti alla Commissione esaminatrice.

Art. 11 Tipologia dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami

1. Per la copertura dei posti della categoria B1 il bando di concorso per titoli ed esami dovrà prevedere la valutazione dei servizi prestati presso le Pubbliche Amministrazioni.
2. Per la copertura dei posti delle categorie B3, C, D ed EP il bando di concorso potrà prevedere la valutazione dei servizi prestati presso le Pubbliche Amministrazioni.
3. Per la copertura dei posti della categoria EP, in caso di valutazione per titoli ed esami il bando indicherà le tipologie di titoli valutabili ed il punteggio massimo ad essi attribuibile.



4. Ai titoli non potrà essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 30 punti. La valutazione dei titoli, che sarà effettuata dopo la prova o prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati, verrà resa nota ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.

Art. 12 Comunicazione del calendario delle prove d'esame

1. Il diario delle prove deve essere comunicato almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse per le prove preselettive e scritte/pratiche e almeno 20 giorni prima per l'orale.

Nel bando saranno stabilite le modalità di notifica delle prove, mediante una delle seguenti modalità:

- indicazione nel bando di concorso;
- successiva pubblicazione sulla G.U. del diario di esame;
- notifica personale ai candidati;
- pubblicazione all'Albo d'Ateneo on-line.

Per la preselezione il calendario verrà reso noto mediante pubblicazione all'Albo d'Ateneo on-line.

L'ammissione alla prova orale sarà comunicata con le medesime modalità, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Art. 13 Commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Direttore Generale e sono composte da un Presidente e da due membri esperti, scelti secondo criteri di trasparenza e di rotazione, tenendo conto della professionalità e della competenza in relazione al posto messo a concorso.

2. Ai sensi dell' art. 35, comma 3 lett. e, del D.Lgs. 165/2001, non possono farne parte i componenti degli organi di governo dell'Ateneo, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente, salvo motivata impossibilità, deve essere riservato alle donne.

3. Le funzioni di Presidente sono svolte da personale docente, dirigente o appartenente alla categoria EP e, comunque, appartenente alla categoria superiore del posto messo a concorso. Gli esperti sono scelti tra il personale docente, ricercatore, dirigente o tecnico – amministrativo dell'Università, ovvero estranei all'amministrazione universitaria. I componenti scelti tra il personale tecnico - amministrativo devono appartenere ad una categoria almeno pari a quella del posto bandito.

4. Il Presidente e i membri delle Commissioni possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. I componenti delle Commissioni il cui rapporto di impiego si risolve durante l'espletamento dei lavori cessano dall'incarico nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

5. Le funzioni di Segretario sono svolte da personale appartenente alla categoria C, D ed EP e, comunque, appartenente almeno alla categoria immediatamente inferiore al posto messo a concorso.

6. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera, di informatica e per le materie speciali. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, o in relazione all'elevato numero dei candidati, possono essere costituiti appositi comitati di vigilanza.

7. Al Presidente, ai membri ed al Segretario delle Commissioni esaminatrici sono corrisposti i compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

Art. 14 Formazione della graduatoria di merito ed approvazione degli atti



1. La graduatoria di merito, formulata secondo l'ordine della votazione finale determinata come sotto indicato e con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui al presente Regolamento, è approvata con decreto del Direttore Generale e pubblicata all'Albo d'Ateneo on-line nel sito istituzionale.

La votazione finale è determinata sommando i voti rispettivamente conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nell'eventuale valutazione dei titoli.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve e delle preferenze.

Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.

La graduatoria rimane efficace nei termini di legge e ad essa può essere fatto ricorso per la copertura a tempo indeterminato di ulteriori posti vacanti. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di utilizzare le graduatorie anche per assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato. L'Amministrazione può stipulare apposite convenzioni con altre Pubbliche Amministrazioni per la condivisione delle graduatorie tra i rispettivi enti.

Art. 15 Costituzione del rapporto di lavoro

1. I candidati dichiarati vincitori nei concorsi sono invitati a stipulare, in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. del comparto Università e previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la costituzione del rapporto di lavoro, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, i vincitori dovranno produrre la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla normativa vigente in materia.

2. Il vincitore che non assuma servizio entro il termine stabilito, senza giustificato motivo, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal giorno della presa effettiva di servizio.

3. Il dipendente assunto come sopra sarà soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi.

CAPO IV

Art. 16 Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme generali in materia di accesso agli impieghi pubblici e quelle relative allo svolgimento dei concorsi e alle altre forme di assunzione presso le pubbliche amministrazioni nonché il C.C.N.L. di comparto.

2. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo d'Ateneo on-line nel sito istituzionale.